



L'anno duemilaquattordici, addì **11 febbraio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 7830 del 6 febbraio 2014, integrato con nota prot. n. 8646 dell'11 febbraio 2013, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Antonello Folco Biagini, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro (entra alle ore 16.10), prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.10), prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Pietro Maioli, Carlo D'Addio, Roberto Ligia, i rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Valeria Roscioli, Pierleone Lucatelli, Manuel Santu e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giorgio Spangher, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Eugenio Gaudio, i Prorettori: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e la Rappresentante degli assegnisti e dottorandi: Valentina Mariani.

Assenti giustificati: Beniamino Altezza.

Assenti: Maria Gabriella Condello.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il Presidente presenta al Senato Accademico, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Disciplinare Docenti dell'Ufficio Affari Penali e Disciplinari dell'Area Affari Legali.

PREMESSA

Si ricorda che questo Consesso, nella seduta del 14.05.2013, ha approvato il "Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari" con alcune modifiche recepite nel D.R. di emanazione n. 1685 del 20.05.2013.

Con l'applicazione del suddetto Regolamento sono emerse alcune esigenze di integrazioni a garanzia di una più agevole applicazione da parte del Collegio, con particolare riferimento alla graduazione delle sanzioni da applicare alle fattispecie concrete.

Pertanto, nella seduta del 21.1.2014, sono state sottoposte all'attenzione di questo consesso alcune proposte di modifica al Regolamento, volte a individuare una graduazione delle sanzioni che sia funzionale ad una maggiore trasparenza e ad un maggiore certezza in ordine alla corrispondenza tra infrazioni e possibili sanzioni: il tutto nel pieno rispetto, comunque, delle disposizioni di legge tutt'ora costituenti il quadro di riferimento in materia.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 88 e 89 del RD 1592/1933, le sanzioni irrogabili ai docenti universitari sono tassativamente le seguenti:

- la censura intesa come "dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore" (art. 88);
- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, applicabile a secondo dei casi, per "a) grave insubordinazione, b) abituale mancanza ai doveri di ufficio, c) abituale irregolarità di condotta, d) atti in genere, che comunque ledano la dignità e l'onore del professore", con perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento e dalle funzioni accademiche, la perdita ad ogni effetto dell'anzianità per tutta la durata della sospensione (art. 89);
- la destituzione senza perdita del diritto alla pensione e agli assegni, per fattispecie caratterizzate da maggiore gravità rispetto a quelle sanzionabili con la sospensione (art. 89).

Nel delocalizzare la competenza disciplinare dal CUN ai singoli atenei, la Legge 240/2010 non ha modificato tale assetto caratterizzato da una scarsa precisione tipizzativa delle figure d'illecito e dalla conseguente indeterminatezza delle correlabili sanzioni, rinviando, pertanto, l'intero perimetro del giudizio sulle condotte sanzionabili alla piena discrezionalità degli atenei.

11 FEB 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Il Direttore
Dot.ssa Maria Ester Sciarano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Avv. Giulia Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leo



In ogni caso, le condotte sanzionabili contrarie ai doveri d'ufficio non possono che rinviare in primis agli obblighi didattici e di ricerca come sanciti ex novo dalla Legge 240/2010 e specifici della categoria; i doveri partecipativi del personale docente già previsti dall'articolo 10 del D.P.R. 382/80, in base al quale - si ricorderà - i professori sono "tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia", laddove norme successive (tra cui la Legge 230/2005) hanno previsto che "la mancata partecipazione deve essere giustificata per iscritto al presidente dell'organo collegiale; il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce condotta sanzionabile sotto il profilo disciplinare".

Quanto poi alle condotte costituenti gravi insubordinazioni esse rinviano agli obblighi di condotta e all'osservanza di norme e regolamenti interni.

Più evanescente la caratterizzazione degli atti che la legge individua come genericamente lesivi della dignità e dell'onore del professore, ma che potrebbero essere ricondotti a prassi discriminatorie, molestie sessuali, abusi correlati alla propria posizione, slealtà e/o irraguardosità nei confronti dell'Istituzione.

A valle della discussione sviluppatasi nel corso della citata seduta del 21.1.2014, questo consesso ha deliberato "di dare mandato agli uffici competenti di recepire le osservazioni formulate nel corso del dibattito per una definizione più puntuale della graduazione delle sanzioni da applicare alle fattispecie concrete, riportate nella Declaratoria allegata sul lettera A) al predetto Regolamento anche con riferimento ai reati e alle pene previsti dal Codice penale; con riferimento altresì, a quanto previsto dal Codice Etico della Sapienza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato Accademico nella prossima seduta".

LA DECLARATORIA

Fermo restando le integrazioni apportate al Regolamento, coerenti con quanto oggetto di rivisitazione, si è proceduto a definire una graduazione più puntuale e coerente con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Con alcune precisazioni preliminari:

1. l'elenco non è e non può essere esaustivo di tutte le fattispecie sanzionabili ma le sanzioni sono graduabili in relazione ad una serie di criteri introdotti all'art. 2, con il nuovo comma 3 (intenzionalità del comportamento, rilevanza della violazione di norme o disposizioni, grado di disservizio, visibilità istituzionale della funzione rivestita, eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, etc.);
2. dalle suesposte fattispecie a rilevanza disciplinare esula la prima mancata risposta nei termini stabiliti, specificamente a dati richiesti per rendicontazioni economiche riferiti ad attività didattiche e ad attività di ricerca; tale inattività rileva se reiterata nel tempo e se non se ne fornisce adeguata e comprovata motivazione.
3. i fatti di valenza penale devono essere oggetto di autonoma valutazione in sede disciplinare, come d'altronde espressamente previsto dalla legge (la Legge 97/2001), che sancisce l'autonoma valenza dell'illecito disciplinare

11 FEB 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Scarano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Dott. Giancarlo Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Discipline Docente
Il Capo del Settore
Dott. Antonio Led



Senato
Accademico

Seduta di

11 FEB. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio di Affari e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Avv. Giustina Russo
Dott.ssa Maria Ester Sciarano

rispetto a quello penale, talché non tutti gli aspetti disciplinarmente rilevanti assumono valenza penale e viceversa;

4. ferma restando l'autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale in ordine a fatti che rilevino sotto entrambi gli aspetti, l'accertamento con sentenza penale definitiva di una condotta che si configuri come reato implica l'applicazione della più grave sanzione disciplinare della destituzione allorché il fatto/condotta accertati in sede penale siano espressione della funzione istituzionale ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso alla docenza a tempo determinato o indeterminato, carriere, studenti etc.);
5. viceversa, ove la condotta oggetto di procedimento disciplinare non costituisca diretta espressione della funzione istituzionale (reati di violenza e/o contro il patrimonio non necessariamente della Sapienza, e/o lesivi dell'onore e della reputazione anche di persone non direttamente dipendenti dell'ateneo con qualsiasi mezzo commessi) l'accertamento del reato con sentenza passata in giudicato non implicherà necessariamente la destituzione, ma potrà rilevare ai fini della sospensione e/o della destituzione, secondo i casi e le circostanze di fatto.

Le sanzioni in Declaratoria sono aggravate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 3 del vigente Regolamento in relazione al ruolo apicale rivestito e/o alle responsabilità derivanti dalla funzione.

1. Censura – rimprovero scritto (art. 87 R.D. 31/8/1933 n. 1933)

- inosservanza non grave ai doveri d'ufficio collegati alla funzione rivestita quali: orario delle lezioni, delle esercitazioni, del ricevimento studenti, delle sedute di laurea, assenza non giustificata dalla partecipazione ad organi collegiali senza giustificato motivo, etc.,
- mancata, reiterata risposta (non alla prima richiesta inevasa) nei termini stabiliti, specificamente a dati richiesti per rendicontazioni economiche riferite ad attività didattiche e ad attività di ricerca e reiterata inattività scientifica e/o pubblicistica pur a seguito di invito ad avviare,
- inosservanza e/o condotte elusive di disposizioni, ordini di servizio circolari, di organizzative e di coordinamento di attività istituzionali,
- irregolarità di condotta, sub specie di inosservanza dei doveri di correttezza nei confronti di colleghi e/o studenti e/o terzi, violazioni del Codice etico dell'Università nei confronti di colleghi e/o studenti e/o terzi laddove presentino profili di rilevanza disciplinare.

2) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno

2a) Sospensione fino a 1 mese

- infrazioni già oggetto di censura, se ripetute e divenute abituali; in particolare, si considera abituale, ai fini sanzionatori della sospensione, la mancata partecipazione ad organi collegiali senza giustificato motivo per più di 2 volte consecutive ovvero per più di un terzo delle sedute complessivamente tenute dall'Organo di appartenenza del docente nel corso dell'anno.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Ufficio di Affari e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Avv. Giustina Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali
Ufficio di Affari e Disciplinari
Sottile Coordinatore Docente
Il Capo del Settore
Avv. Anichio Leo

Un

Giustina Russo

Leo



2b) Sospensione da 1 mese a 4 mesi

- condotte e/o comportamenti di cui al punto 2a) anche omissivi quando discreditano l'Istituzione universitaria o la pregiudichino in qualunque modo ;
- atti in genere che ledano la dignità o l'onore del professore, condotte lesive della dignità e dell'onore di colleghi e/o studenti e/o a terzi nell'esercizio della funzione,
- grave insubordinazione sub specie di realizzazione di condotte incompatibili con lo status e /o la funzione docente, di condotte in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale.

2c) Sospensione da 5 a 8 mesi

- grave insubordinazione sub specie di realizzazione di condotte incompatibili con le norme di legge relative allo status e /o la funzione docente, di condotte in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, con l'aggravante specifica del danno patrimoniale inferto all'Istituzione universitaria e del danno all'immagine, alla reputazione etc per effetto della risonanza mediatica della circostanza disciplinarmente perseguita,
- condotte di cui alle lettere c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933

c) abituale irregolarità di condotta.

d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del professore, soggette ad accertamento penale non ancora passato in giudicato al di fuori del nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita (es. reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio come distrazione di fondi, etc.), e/o lesivi dell'onore e della reputazione con qualsiasi mezzo commessi), qualora recanti danno patrimoniale e/o discredito all'immagine, alla credibilità istituzionale, alla reputazione dell'Università di appartenenza e/o alla funzione docente.

2d) Sospensione da 9 mesi a 1 anno

-fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933

a) grave insubordinazione;

b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;

c) abituale irregolarità di condotta.

d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del professore, soggetti ad accertamento penale non ancora passato in giudicato allorché costituiscano espressione della funzione istituzionale ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni concorsi carriere etc.) reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio (es. distrazione di fondi) ancorché reintegrati, e/o esivi dell'onore e della reputazione con qualsiasi mezzo commessi), a prescindere dall'accertamento del danno patrimoniale e/o del discredito all'immagine, credibilità istituzionale reputazione all'Università di appartenenza e/o alla funzione docente

11 FEB. 2014

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Il Direttore
Dot.ssa Maria Ester Scavano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Penali e Disciplinari
Ufficio dell'Ufficio
Dot. Gaetano Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Ufficio Discipline Docente
Il capo del Settore
Dot. Antonio Leo



Servizio
Accademico

Sequenziale

11 FEB. 2014

SEGRETERIA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ufficio
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Scarano

Destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933 oggetto di accertamento con sentenza penale definitiva, allorché costituiscano espressione della funzione istituzionale, ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni concorsi carriere etc.),
- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933 che abbiano pregiudicato irrimediabilmente, per gravità intrinseca, e/o per il pregiudizio economico e/o d'immagine, il rapporto di fiducia dell'Istituzione nel docente incolpato, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte ovvero anche in costanza di accertamento penale delle stesse.

Il Presidente, tenuto conto della complessità della materia, ritiene opportuno che sia dato mandato all'Amministrazione al fine di apportare eventuali modifiche al testo regolamentare, necessarie per il coordinamento formale e redazionale.

Allegati parte integrante:

Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari – in sinossi il testo vigente e il testo modificato.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Servizi Legali
Ufficio Servizi Giuridici e Disciplinari
Il Direttore Ufficio
Avv. Lucia Russo

Luca
Giuseppe Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Servizi Legali
Ufficio Servizi Giuridici e Disciplinari
Servizio Accademico Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leo

Antonio Leo



11 FEB. 2014

DELIBERAZIONE N. 43/14

Il Presidente, tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, pone in votazione le modifiche al Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari in vigore, rinviando alla prossima seduta l'approvazione definitiva della Declaratoria delle sanzioni comminabili al personale docente, per recepire le osservazioni che saranno formulate dai componenti del Senato Accademico funzionali a una più chiara graduazione delle sanzioni medesime.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con R.D. 1592/1933 e più precisamente gli articoli 88 e 89;
- VISTA** la Legge 240/2010;
- VISTO** lo Statuto della Sapienza, emanato con DR 3489 del 29.10.2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari riorganizzazione della Amministrazione centrale emanato con D.R. n. 1685 del 20.05.2013;
- VISTA** la propria precedente delibera n. 10/14 del 21.1.2014 in merito al medesimo argomento;
- LETTA** la relazione predisposta dal Settore Disciplinare Docenti dell'Ufficio Affari Penali e Disciplinari dell'Area Affari Legali;
- ESAMINATE** le modifiche proposte a integrazione del Regolamento sopra richiamato come evidenziate nel testo prodotto in allegato e la Declaratoria delle sanzioni comminabili al personale docente;

Presenti e votanti 29 maggioranza 16: con 9 voti contrari dei prof.ri Portoghesi Tuzi, Asquini, Catucci, Zicari, Cerreto, Morano, Biffoni, D'Angelo, Panarese e 7 astensioni dei prof.ri Ragozzino, Graziani, Santoro Passarelli, Caglioti, Betti e dei Rappresentanti del personale Germani, Maioli e 13 voti favorevoli del Presidente, prof. Biagini e dei prof.ri Biagioni, Torrisi, Baumgartner, Alfonzetti, Mastrangelo, Saggiaro, Piras, De Toma, dei Rappresentanti del personale D'Addio, Ligia e dei Rappresentanti degli studenti Santu e Capodieci.

43



DELIBERA

→ V

11 FEB. 2014

di non approvare le modifiche al Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari in vigore e la Declaratoria delle sanzioni comminabili al personale docente.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Antonello Folco Biagini

<p>Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari testo ufficiale emanato con DR 1685 del 20.05.2013</p>	<p>Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari modifiche proposte</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Sanzioni</p> <p>1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la censura, b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni. <p style="text-align: center;">Art.3 Fattispecie</p> <p>1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le seguenti ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Sanzioni</p> <p>1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la censura, b) a sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni. <p>2. Esse sono graduate in base ai criteri individuati al successivo comma 3 e articolate secondo lo schema riportato in allegato sub lettera A), quale parte integrante del presente regolamento. Le previsioni ivi indicate, a titolo esemplificativo, non esauriscono tutte le possibili fattispecie né eventuali ulteriori ipotesi sanzionatorie previste da specifiche norme intervenienti. Sono inoltre fatti salvi ulteriori aggravamenti di sanzioni o riduzioni che potranno essere applicate alla comminatoria di cui all'Allegato A).</p> <p>3. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'intenzionalità del comportamento, rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo correlato alla importanza, visibilità istituzionale della funzione rivestita; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla funzione; - al comportamento complessivo del docente anche tenuto conto della commissione di più illeciti disciplinari derivanti dalla medesima condotta nonché dei precedenti disciplinari; - al comportamento verso gli utenti. <p>4. Gli effetti della sanzione disciplinare rilevano ai fini di aggravamento e/o di recidiva nell'ambito del quinquennio dal termine della sanzione, fatti salvi i più gravi effetti e le pene accessorie di cui al successivo art. 3, comma 3 del presente Regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art.3 Fattispecie</p> <p>1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le seguenti ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al</p>

<p>regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta. <p>2. Integrano, altresì, fattispecie di rilievo disciplinare le violazioni al Codice Etico dell'Università alle quali sia attribuita rilevanza disciplinare e quelle specificamente indicate dalla legge.</p> <p>3. Sono sanzionabili con la censura i casi più lievi di mancanza ai doveri d'ufficio in particolare quelli connessi alla funzione docente e previsti a norma di legge e di regolamento o di condotta irregolare che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.</p> <p>4. Sono sanzionabili con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un massimo di un anno le condotte accertate di grave insubordinazione nei confronti dell'Istituzione o dei relativi Organi istituzionali di vertice o in pregiudizio di altri docenti, di studenti, di personale tecnico amministrativo, nonché di terzi, realizzate, in via esemplificativa e non esaustiva attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) violazioni di leggi e regolamenti disciplinanti l'ufficio o la funzione ricoperta; b) violazioni dei principi di cui al vigente Codice Etico segnalate al Collegio di disciplina per l'adozione dei provvedimenti disciplinari; c) atti, in genere, che ledano la dignità e l'onore del professore, tanto quale soggetto attivo che denigri la funzione rivestita attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito nei confronti di colleghi, studenti o terzi, quanto quale soggetto passivo destinatario di calunnie e/o diffamazioni, a prescindere dal mezzo utilizzato scritto, verbale, telematico od ulteriore o diverso. <p>5. Tali condotte rilevano anche se perpetrate in pregiudizio dell'immagine e/o del prestigio dell'Istituzione universitaria, quale comunità di docenti.</p> <p>6. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esso connesse, e la perdita dell'anzianità di servizio per il tempo della sua durata. Il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione, a prescindere dalla durata di essa, incorre, quale sanzione accessoria, nella interdizione da incarichi istituzionali universitari per i successivi dieci anni solari; conseguentemente in tale periodo detto docente non può essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà o di Scuola o rivestire cariche la cui nomina è di pertinenza del Rettore.</p> <p>7. La sanzione della destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni si applica per le</p>	<p>regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del professore <p>2. Esse sono articolate, in via esemplificativa ma non esaustiva, nella declaratoria allegata sub lettera A), che costituisce parte integrante del presente regolamento.</p> <p><u>Da comma 2 a comma 5: eliminato</u></p> <p>3. La durata della sospensione è graduata in relazione alla gravità della violazione disciplinare. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esso connesse, e la perdita dell'anzianità di servizio per il tempo della sua durata. Il docente che sia incorso nella sanzione della sospensione, a prescindere dalla durata di essa, incorre, quale sanzione accessoria, nella interdizione da incarichi istituzionali universitari per i successivi dieci anni solari; conseguentemente in tale periodo detto docente non può essere nominato Rettore, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà o di Scuola o rivestire cariche la cui nomina è di pertinenza del Rettore.</p> <p><u>Comma 7: eliminato</u></p>
--	---

ipotesi di mancanza ai doveri di ufficio ovvero per le irregolarità di condotta di cui al precedente comma 4, ancorché caratterizzate da abitudine risultante in atti, anche lesivi della dignità e dell'onore del professore che siano connotati da maggiore gravità rispetto alle ipotesi ivi previste, nonché in riferimento ad ipotesi di grave insubordinazione.

Articolo 4

Il Collegio di disciplina – Funzioni, composizione, decadenza dall'incarico di componente

1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice Etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.
2. Esso è composto da 9 docenti, 3 per categoria, quali membri effettivi e da altrettanti 9, parimenti distinti, quali membri supplenti, in regime d'impegno a tempo pieno, qualora in servizio: è garantita la prevalenza della componente esterna all'ateneo rispetto a quella interna. Essi sono designati dal Senato Accademico, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto. Alla seduta di designazione non partecipa il Rettore.
3. Il Collegio ha il compito di curare la fase istruttoria e di esprimere, entro trenta giorni il proprio parere conclusivo, obbligatorio e vincolante, per il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e della terzietà in fase istruttoria.
5. La prima convocazione del Collegio dopo la nomina dei membri dello stesso, spetta al Rettore o suo Delegato; nella prima riunione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta da e tra i componenti del Collegio. Questi designa un vice-Presidente che, ove del caso, subentra al Presidente in tutte le attività.
6. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori; la convocazione viene inviata ai componenti il Collegio con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla riunione, salvi i casi di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.
7. Nelle sedute successive alla prima, il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.
8. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
9. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con provvedimento del Rettore che ne dispone la decorrenza della nomina.
10. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 4

Il Collegio di disciplina – Funzioni, composizione, decadenza dall'incarico di componente

1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice Etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.
2. Esso è composto da 9 docenti, 3 per categoria, quali membri effettivi e da altrettanti 9, parimenti distinti, quali membri supplenti, in regime d'impegno a tempo pieno, qualora in servizio: è garantita la prevalenza della componente esterna all'ateneo rispetto a quella interna. Essi sono designati dal Senato Accademico, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto. Alla seduta di designazione non partecipa il Rettore.
3. Il Collegio ha il compito di curare la fase istruttoria e di esprimere, entro trenta giorni il proprio parere conclusivo, obbligatorio e vincolante, per il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e della terzietà in fase istruttoria.
5. La prima convocazione del Collegio dopo la nomina dei membri dello stesso, spetta al Rettore o suo Delegato; nella prima riunione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta da e tra i componenti del Collegio. Questi designa un vice-Presidente che, ove del caso, subentra al Presidente in tutte le attività.
6. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori; la convocazione viene inviata ai componenti il Collegio con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla riunione, salvi i casi di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.
7. Nelle sedute successive alla prima, il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.
8. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
9. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con provvedimento del Rettore che ne dispone la decorrenza della nomina.
10. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 5

Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Rettore è titolare dell'azione disciplinare. A lui spetta l'avvio del procedimento disciplinare in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno purché connotati da attendibilità e fondatezza.

2. Questi possono consistere, in via esemplificativa, ma non esaustiva, in:

- note, esposti, segnalazioni, comunque circostanziati;
- articoli di giornale ovvero notizie assunte attraverso *mass media* e/o attraverso altri o differenti supporti informatici ovvero attraverso segnalazioni in via telematica;
- sentenze e/o provvedimenti giudiziari provenienti da tutti gli organi giurisdizionali;
- segnalazioni provenienti dalla Commissione Etica.

3. In relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione, il Rettore promuove la procedura disciplinare mediante:

- a) contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni, laddove il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax,
- b) audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o se ritenuto necessario,
- c) acquisizioni testimoniali, se ritenute utili,
- d) formulazione definitiva di addebito.

4. Il Rettore, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, valutate le risultanze delle attività di cui al comma 3, può:

- a) ritenere esaustive le spiegazioni e dichiarare chiuso il procedimento, *ovvero*
- b) inviare gli atti al Collegio di disciplina formulando proposta motivata, *ovvero*
- c) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica *ovvero*
- d) irrogare la sanzione della censura, entro i trenta giorni successivi.

5. La Commissione Etica, qualora ritenga che le violazioni ad essa deferite configurino responsabilità disciplinari, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, previa comunicazione scritta al Rettore.

Articolo 6

Collegio di disciplina: attività

1. Il Presidente del Collegio di disciplina, acquisita la documentazione trasmessa dal Rettore ai sensi dell'articolo 5, avvia l'istruttoria di competenza con il supporto del competente Settore dell'Area Affari Legali e, se necessario, anche disponendo perizie ai fini dello svolgimento di indagini o dell'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Nel corso dell'istruttoria sono previste l'audizione del Rettore, o di suo delegato ai sensi dell'articolo 18, lettera k) del vigente Statuto, salva la sufficienza della documentazione già trasmessa dal Rettore, e

Articolo 5

Avvio del procedimento disciplinare

1. Il Rettore è titolare dell'azione disciplinare. A lui spetta l'avvio del procedimento disciplinare in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno purché connotati da attendibilità e fondatezza.

2. Questi possono consistere, in via esemplificativa, ma non esaustiva, in:

- note, esposti, segnalazioni, comunque circostanziati;
- articoli di giornale ovvero notizie assunte attraverso *mass media* e/o attraverso altri o differenti supporti informatici ovvero attraverso segnalazioni in via telematica;
- sentenze e/o provvedimenti giudiziari provenienti da tutti gli organi giurisdizionali;
- segnalazioni provenienti dalla Commissione Etica.

3. In relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione, il Rettore promuove la procedura disciplinare mediante:

- a) contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni, laddove il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax,
- b) audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o se ritenuto necessario,
- c) acquisizioni testimoniali, se ritenute utili,
- d) formulazione definitiva di addebito.

4. Il Rettore, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, valutate le risultanze delle attività di cui al comma 3, può:

- a) ritenere esaustive le spiegazioni e dichiarare chiuso il procedimento, *ovvero*
- b) inviare gli atti al Collegio di disciplina formulando proposta motivata, *ovvero*
- c) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica *ovvero*
- d) irrogare la sanzione della censura, entro i trenta giorni successivi.

5. La Commissione Etica, qualora ritenga che le violazioni ad essa deferite configurino responsabilità disciplinari, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, previa comunicazione scritta al Rettore.

Articolo 6

Collegio di disciplina: attività

1. Il Presidente del Collegio di disciplina, acquisita la documentazione trasmessa dal Rettore ai sensi dell'articolo 5, avvia l'istruttoria di competenza con il supporto del competente Settore dell'Area Affari Legali e, se necessario, anche disponendo perizie ai fini dello svolgimento di indagini o dell'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Nel corso dell'istruttoria sono previste l'audizione del Rettore, o di suo delegato ai sensi dell'articolo 18, lettera k) del vigente Statuto, salva la sufficienza della documentazione già trasmessa dal Rettore, e

<p>l'escussione di testi, oltre che dell'incolpato, che ha comunque diritto ad essere sentito assistito eventualmente da un collega o da un difensore, a presentare memorie e controdeduzioni relativamente all'atto di deferimento inviato dal Rettore e alle conclusioni delle attività messe in essere dal Collegio di disciplina.</p> <p>3. La convocazione per l'escussione a difesa, da effettuarsi a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a certezza di ricezione, deve prevedere un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima e la data fissata per l'audizione.</p> <p>4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime, entro trenta giorni, parere conclusivo in ordine alla responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.</p> <p>5. Al termine dell'istruttoria il Presidente del Collegio provvede con propria delibera a dichiarare chiusa l'istruttoria, dandone comunicazione all'incolpato e trasmettendo gli atti dell'istruttoria con il relativo parere finale al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Con proprio parere, obbligatorio e vincolante, il Collegio di disciplina può:</p> <ol style="list-style-type: none"> proporre l'archiviazione, <i>ovvero</i> proporre l'inflizione di una delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, <i>ovvero</i> rimettere gli atti al Rettore qualora ritenga applicabile la sanzione della censura, <i>ovvero</i> se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica, dandone contestuale comunicazione scritta al Rettore. <p>7. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale.</p> <p>8. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente:</p> <ol style="list-style-type: none"> nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare. <p>9. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente o dal professore ordinario più anziano.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del parere e dei relativi atti di cui al comma 5, in composizione ristretta, senza la partecipazione del Rettore e senza la rappresentanza degli studenti, presieduto dal Pro-Rettore vicario, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.</p>	<p>l'escussione di testi, oltre che dell'incolpato, che ha comunque diritto ad essere sentito assistito eventualmente da un collega o da un difensore, a presentare memorie e controdeduzioni relativamente all'atto di deferimento inviato dal Rettore e alle conclusioni delle attività messe in essere dal Collegio di disciplina.</p> <p>3. La convocazione per l'escussione a difesa, da effettuarsi a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a certezza di ricezione, deve prevedere un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima e la data fissata per l'audizione.</p> <p>4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime, entro trenta giorni, parere conclusivo in ordine alla responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.</p> <p>5. Al termine dell'istruttoria il Presidente del Collegio provvede con propria delibera a dichiarare chiusa l'istruttoria, dandone comunicazione all'incolpato e trasmettendo gli atti dell'istruttoria con il relativo parere finale al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. Con proprio parere, obbligatorio e vincolante, il Collegio di disciplina può:</p> <ol style="list-style-type: none"> proporre l'archiviazione, <i>ovvero</i> proporre l'inflizione di una delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, <i>ovvero</i> rimettere gli atti al Rettore qualora ritenga applicabile la sanzione della censura, <i>ovvero</i> se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica, dandone contestuale comunicazione scritta al Rettore. <p>7. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale.</p> <p>8. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente:</p> <ol style="list-style-type: none"> nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare. <p>9. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente o dal professore ordinario più anziano.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del parere e dei relativi atti di cui al comma 5, in composizione ristretta, senza la partecipazione del Rettore e senza la rappresentanza degli studenti, presieduto dal Pro-Rettore vicario, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.</p>
--	--

11. Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto dei casi di recidiva nella medesima violazione nell'arco di un quinquennio.

Art.7

Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono irrimediabilmente dalla titolarità dell'incarico, con provvedimento rettorale, nell'ipotesi di assenza non giustificata e/o non tempestivamente comunicata per tre volte, anche non consecutive, in quanto preclusive del funzionamento del Collegio impedendo la partecipazione dei membri supplenti.

2. La decadenza dalla titolarità dell'incarico può essere disposta in via preventiva e cautelativa, nell'ipotesi in cui un componente del Collegio risulti coinvolto in fattispecie di rilevanza disciplinare quali, in via esemplificativa, violazioni di legge o regolamenti, mancanza di autorizzazione, e/o condotte abusive connesse all'incarico rivestito nonché per scorrettezze comportamentali ovvero a seguito di affermazioni diffamanti o che abbiano recato disdoro all'immagine dell'Ateneo ovvero per violazioni della riservatezza connessa all'incarico rivestito, anche senza pregiudizio dell'Amministrazione.

3. Le ipotesi di decadenza sono accertate dal Collegio, deliberate dal Senato Accademico e adottate con apposito provvedimento rettorale.

Art. 8

Termine del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si conclude di norma, nel reciproco interesse delle parti, entro 90 giorni dalla data di avvio di cui al precedente art. 5.

2. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione di cui all'articolo 6, comma 10 non intervenga entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9

Sospensione del termine

1. I termini di durata di cui al precedente articolo 8 sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso e che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. I termini procedurali possono essere sospesi per esigenze istruttorie per non più di due volte, per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione.

3. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione, per quanto di competenza, alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art.10

Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere

1. Il personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico "Umberto I" e "Sant'Andrea" o altre strutture sanitarie convenzionate, per le violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è soggetto

11. Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto dei casi di recidiva nella medesima violazione nell'arco di un quinquennio.

Art.7

Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono irrimediabilmente dalla titolarità dell'incarico, con provvedimento rettorale, nell'ipotesi di assenza non giustificata e/o non tempestivamente comunicata per tre volte, anche non consecutive, in quanto preclusive del funzionamento del Collegio impedendo la partecipazione dei membri supplenti.

2. La decadenza dalla titolarità dell'incarico può essere disposta in via preventiva e cautelativa, nell'ipotesi in cui un componente del Collegio risulti coinvolto in fattispecie di rilevanza disciplinare quali, in via esemplificativa, violazioni di legge o regolamenti, mancanza di autorizzazione, e/o condotte abusive connesse all'incarico rivestito nonché per scorrettezze comportamentali ovvero a seguito di affermazioni diffamanti o che abbiano recato disdoro all'immagine dell'Ateneo ovvero per violazioni della riservatezza connessa all'incarico rivestito, anche senza pregiudizio dell'Amministrazione.

3. Le ipotesi di decadenza sono accertate dal Collegio, deliberate dal Senato Accademico e adottate con apposito provvedimento rettorale.

Art. 8

Termine del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si conclude di norma, nel reciproco interesse delle parti, entro 90 giorni dalla data di avvio di cui al precedente art. 5.

2. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione di cui all'articolo 6, comma 10 non intervenga entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9

Sospensione del termine

1. I termini di durata di cui al precedente articolo 8 sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso e che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. I termini procedurali possono essere sospesi per esigenze istruttorie per non più di due volte, per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione.

3. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione, per quanto di competenza, alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art.10

Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere

1. Il personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico "Umberto I" e "Sant'Andrea" o altre strutture sanitarie convenzionate, per le violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è soggetto

nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio alle sanzioni previste previo parere conforme del Comitato dei Garanti all'uopo istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

Art. 11

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica al Rettore nell'ipotesi di violazioni di rilievo disciplinare connesse e/o riferite alla carica per la durata della stessa, anche a seguito della cessazione della carica. In costanza di mandato rettorale le eventuali violazioni di carattere disciplinare a carico del Rettore possono dar luogo a responsabilità dinanzi ai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, III, IV, V e VI cpv. dello Statuto. Resta salva la possibilità di far valere le violazioni di rilievo disciplinare in questione dinanzi alle opportune sedi giudiziarie in presenza dei necessari presupposti in ogni tempo.

Articolo 12

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione, sia in funzione aggravante quali la reiterazione nei comportamenti contestati disciplinarmente sia quali circostanze attenuanti come l'aver tentato di ridurre o di eludere le conseguenze della condotta in contestazione. Le sanzioni devono essere coordinate con quelle previste dal Codice Etico per le violazioni ivi contemplate.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a disporla e a darle immediata esecuzione.

3. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali ulteriori e diversi profili di responsabilità.

Articolo 13

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e al pregiudizio all'immagine istituzionale arrecato nella pubblica opinione per effetto della condotta in contestazione ancorché non ancora accertata, ma connotata da apparente fondatezza.

2. In tale ipotesi la sospensione disposta in via cautelare non comporta l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione da determinati incarichi universitari di cui all'articolo 3, comma 6.

Articolo 14

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare non è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del

nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio alle sanzioni previste previo parere conforme del Comitato dei Garanti all'uopo istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

Art. 11

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica al Rettore nell'ipotesi di violazioni di rilievo disciplinare connesse e/o riferite alla carica per la durata della stessa, anche a seguito della cessazione della carica. In costanza di mandato rettorale le eventuali violazioni di carattere disciplinare a carico del Rettore possono dar luogo a responsabilità dinanzi ai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, III, IV, V e VI cpv. dello Statuto. Resta salva la possibilità di far valere le violazioni di rilievo disciplinare in questione dinanzi alle opportune sedi giudiziarie in presenza dei necessari presupposti in ogni tempo.

Articolo 12

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione, sia in funzione aggravante quali la reiterazione nei comportamenti contestati disciplinarmente sia quali circostanze attenuanti come l'aver tentato di ridurre o di eludere le conseguenze della condotta in contestazione. Le sanzioni devono essere coordinate con quelle previste dal Codice Etico per le violazioni ivi contemplate.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a disporla e a darle immediata esecuzione.

3. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali ulteriori e diversi profili di responsabilità.

Articolo 13

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e al pregiudizio all'immagine istituzionale arrecato nella pubblica opinione per effetto della condotta in contestazione ancorché non ancora accertata, ma connotata da apparente fondatezza.

2. In tale ipotesi la sospensione disposta in via cautelare non comporta l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione da determinati incarichi universitari di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 14

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare non è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del

procedimento disciplinare che deve essere concluso nei termini normativamente previsti senza beneficiare di proroghe in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale.

2. Qualora l'Amministrazione abbia avuto notizia della sentenza definitiva penale di condanna a carico del docente attiva in ogni caso il procedimento disciplinare con decorrenza dei termini dalla data ufficiale della conoscenza della sentenza penale definitiva di condanna, ancorché i fatti siano risalenti nel tempo.

3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della piena operatività del Collegio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Settore dell'Area Affari Legali individua i procedimenti disciplinari già avviati nei confronti dei docenti e restituiti dal Consiglio Universitario Nazionale, trasmettendo i relativi atti al Collegio.

2. Analogamente, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Rettore effettua la ricognizione delle situazioni suscettibili di rilievo disciplinare a carico del personale docente comunque rilevabili dagli atti esistenti presso l'Amministrazione.

3. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

4. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate in ordine cronologico e progressivo le sanzioni irrogate e i relativi destinatari.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettorale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza.

L'originale del presente Decreto Rettorale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.

procedimento disciplinare, che deve essere concluso nei termini normativamente previsti senza beneficiare di proroghe in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale.

2. Qualora l'Amministrazione abbia avuto notizia della sentenza definitiva penale di condanna a carico del docente attiva in ogni caso il procedimento disciplinare con decorrenza dei termini dalla data ufficiale della conoscenza della sentenza penale definitiva di condanna, ancorché i fatti siano risalenti nel tempo.

3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della piena operatività del Collegio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Settore dell'Area Affari Legali individua i procedimenti disciplinari già avviati nei confronti dei docenti e restituiti dal Consiglio Universitario Nazionale, trasmettendo i relativi atti al Collegio.

2. Analogamente, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Rettore effettua la ricognizione delle situazioni suscettibili di rilievo disciplinare a carico del personale docente comunque rilevabili dagli atti esistenti presso l'Amministrazione.

3. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa.

4. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate in ordine cronologico e progressivo le sanzioni irrogate e i relativi destinatari.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettorale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza.

L'originale del presente Decreto Rettorale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.

ALLEGATO A)

DECLARATORIA

1. Censura – rimprovero scritto (art. 87 R.D. 31/8/1933 n. 1933)

- inosservanza non grave ai doveri d'ufficio collegati alla funzione rivestita quali: orario delle lezioni, delle esercitazioni, del ricevimento studenti, delle sedute di laurea, assenza non giustificata dalla partecipazione ad

	<p>organi collegiali senza giustificato motivo, etc.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata, reiterata risposta (non alla prima richiesta inevasa) nei termini stabiliti, specificamente a dati richiesti per rendicontazioni economiche riferite ad attività didattiche e ad attività di ricerca e reiterata inattività scientifica e/o pubblicistica pur a seguito di invito ad ovviare, - inosservanza e/o condotte elusive di disposizioni, ordini di servizio circolari, di organizzative e di coordinamento di attività istituzionali, - irregolarità di condotta, sub specie di inosservanza dei doveri di correttezza nei confronti di colleghi e/o studenti e/o terzi, violazioni del Codice etico dell'Università nei confronti di colleghi e/o studenti e/o terzi laddove presentino profili di rilevanza disciplinare. <p>2) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno</p> <p>2a) Sospensione fino a 1 mese</p> <ul style="list-style-type: none"> - infrazioni già oggetto di censura, se ripetute e divenute abituali; in particolare, si considera abituale, ai fini sanzionatori della sospensione, la mancata partecipazione ad organi collegiali senza giustificato motivo per più di 2 volte consecutive ovvero per più di un terzo delle sedute complessivamente tenute dall'Organo di appartenenza del docente nel corso dell'anno. <p>2b) Sospensione da 1 mese a 4 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - condotte e/o comportamenti di cui al punto 2a) anche omissivi quando discredino l'Istituzione universitaria o la pregiudichino in qualunque modo; - atti in genere che ledano la dignità o l'onore del professore, condotte lesive della dignità e dell'onore di colleghi e/o studenti e/o a terzi nell'esercizio della funzione, - grave insubordinazione sub specie di realizzazione di condotte incompatibili con lo status e /o la funzione docente, di condotte in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale. <p>2c) Sospensione da 5 a 8 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - grave insubordinazione sub specie di realizzazione di condotte incompatibili con le
--	---

	<p>norme di legge relative allo status e /o la funzione docente, di condotte in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, con l'aggravante specifica del danno patrimoniale inferto all'Istituzione universitaria e del danno all'immagine, alla reputazione etc per effetto della risonanza mediatica della circostanza disciplinarmente perseguita,</p> <p>- condotte di cui alle lettere c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933</p> <p>c) abituale irregolarità di condotta.</p> <p>d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del professore,</p> <p>soggette ad accertamento penale non ancora passato in giudicato al di fuori del nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita (es. reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio come distrazione di fondi, etc.), e/o lesivi dell'onore e della reputazione con qualsiasi mezzo commessi), qualora recanti danno patrimoniale e/o discredito all'immagine, alla credibilità istituzionale, alla reputazione dell'Università di appartenenza e/o alla funzione docente.</p> <p>2d) Sospensione da 9 mesi a 1 anno</p> <p>-fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933</p> <p>a) grave insubordinazione;</p> <p>b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;</p> <p>c) abituale irregolarità di condotta;</p> <p>d) atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del professore,</p> <p>soggetti ad accertamento penale non ancora passato in giudicato allorché costituiscano espressione della funzione istituzionale ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni concorsi carriere etc.) reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio (es. distrazione di fondi) ancorché reintegrati, e/o lesivi dell'onore e della</p> <p>reputazione con qualsiasi mezzo commessi), a prescindere dall'accertamento del danno patrimoniale e/o del discredito all'immagine, credibilità istituzionale reputazione all'Università di appartenenza e/o alla funzione</p>
--	---

	<p>docente.</p> <p>Destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.</p> <ul style="list-style-type: none">- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933 oggetto di accertamento con sentenza penale definitiva, allorché costituiscano espressione della funzione istituzionale, ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni concorsi carriere etc.),- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933 che abbiano pregiudicato irrimediabilmente, per gravità intrinseca, e/o per il pregiudizio economico e/o d'immagine, il rapporto di fiducia dell'Istituzione nel docente incolpato, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte ovvero anche in costanza di accertamento penale delle stesse.
--	--